

Problematiche inerenti al corso di sicurezza avanzato per le navi cisterna (petroliere, gasiere e chimichiere)

Premesso che la Regola V/1-1 della STCW e del Decreto Legislativo n.71 del 12.05.2015 che attua la direttiva europea 2012/35/UE prevede i seguenti requisiti per poter effettuare il corso di cui sopra:

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.

6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:

6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e

6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:

6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o

6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e

6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.

Mentre il decreto del 01 Aprile 2016 pubblicato sulla GU n.85 del 12/04/2016 prevede quanto segue:

1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di scarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Come si può notare leggendo quanto sopra descritto che, nel decreto del 01 Aprile 2016 non viene menzionato il punto 6.2.2 evidenziato in giallo, nella quale in alternativa al punto 6.2.1, si dà la possibilità al marittimo, di poter effettuare un mese di navigazione su navi chimichiere in soprannumero che comprenda tre operazioni di carico e scarico.

Questa circostanza è penalizzante e preclude il passaggio da una tipologia di navi cisterna all'altra, in quanto mai nessun armatore imbarcherà per 3 mesi in soprannumero un ufficiale per potergli consentire di conseguire il certificato, ma con un solo mese, probabilmente sì.

Pertanto si chiede alla nostra Amministrazione di intervenire affinché venga ripristinato il requisito di un mese di navigazione in soprannumero, in modo tale da dare la possibilità al marittimo, di poter cambiare tipologia di navi cisterna, cioè passare da una petroliera ad una chimichiera e viceversa a secondo delle opportunità che vengono offerte dal mercato, così come previsto dalle normative su citate.

Resta inteso che l'istanza di effettuare un mese di navigazione in soprannumero è riferita anche per le navi gasiere

Nell'augurarmi di essere stato chiaro nell'esposizione della problematica e rimanendo a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento, porgo anticipatamente distinti saluti.

C.L.C Mario Collaro